



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI
ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTE le note prot. nn. 4297 del 17.2.1996 e 8251 del 13.5.1997 con le quali la Soprintendenza competente ha proposto a questo Ministero l'emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della citata legge 1089/39 per l'immobile appresso descritto;

VISTO il parere espresso dall'Ispettore Centrale Tecnico con nota prot. n. 1578- del 21.11.1996;

VISTO il parere espresso dal Comitato di Settore per i Beni Ambientali e Architettonici nella riunione del 17.10.1996 con verbale n. 48 ;

CONSIDERATO che l'immobile sito in Provincia di Pistoia, Comune di Pescia, piazza Anzillotti ang. via Pompeo della Barba, segnato al N.C.E.U. al foglio n. 88 con part. 95, per quanto riguarda il solo prospetto del subb. 4,7, confinante con la detta piazza, via Pompeo della Barba e con la stessa proprietà di cui allo stesso foglio n. 88 part. 95 (restante parte del sub. 1,2), come dall'unita planimetria catastale presenta interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge;

CONSIDERATO che l'immobile denominato Palazzo Caleffi Della Barba, vincolato con D.M. del 7 luglio 1967, è stato completamente demolito nel 1969 e pertanto si chiede la revoca del succitato vincolo ;

RITENUTO che, ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto immobile e delle condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro, è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti dei fabbricati segnati nel N.C.E.U. del Comune di Pescia, foglio n. 88 particelle nn. 57, 58, piazza Anzillotti, 205, 47, 196; confinante con la detta piazza Anzillotti, vicolo di Mezzo, via Pompeo della Barba, come risulta dall'unita planimetria catastale, per i motivi più ampiamente illustrati nella relazione tecnico - scientifica allegata;

VISTO l'art. 21 della suddetta legge 1 giugno 1939 n. 1089;

DECRETA

il D.M. 7 luglio 1967 posto a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sull'immobile denominato "PALAZZO CALEFFI DELLA BARBA" deve intendersi revocato;

nei confronti dei fabbricati richiamati nelle premesse del presente provvedimento sono dettate le seguenti prescrizioni:

- che per gli edifici individuati dalle suddette particelle catastali nn.57,58,205,47,196, vengano mantenute le dimensioni, le altezze, i fuorigronda e che gli infissi, gli arredi e le facciate siano in materiali e colori tradizionali;

- che qualsivoglia intervento relativo alle facciate ed alle coperture prospicienti la piazza siano soggetti a nulla osta;

- in particolare per la part.57 che corrisponde al palazzo Caleffi Della Barba ora crollato, si impone che per la salvaguardia, la prospettiva ed il decoro delle porzioni monumentali insistenti sulla piazza, nella ricostruzione di tale immobile, si impone che non sia superata l'altezza globale del prospetto originario e la pendenza di falda della stessa copertura;

- che qualsivoglia intervento relativo ad opere esterne, sia sugli edifici che nelle aree scoperte sia soggetto a nulla osta.

La planimetria catastale e la relazione tecnico-scientifica allegate fanno parte integrante del presente decreto, sul rispetto delle cui prescrizioni il Soprintendente per i Beni Ambientali Architettonici, vigilerà, anche mediante il preventivo esame, per l'approvazione dei progetti dei lavori da eseguire sugli immobili citati.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle apposite relate e al Comune di Pescia.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e Prato esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 1971\1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1971\1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario SERIO

Roma, li 24 GIU. 1997